

COMUNE DI POGNO

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 85 Del 21-12-2013

Oggetto: MODIFICA DELL'ART.62 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 11:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

LAVEZZOLI VALERIO	SINDACO F.F.	P
UCCELLI EZIO	ASSESSORE	P
PARACCHINI MARIA ELIANA	ASSESSORE	P
BETTI GIOVANNI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor LAVEZZOLI VALERIO in qualità di SINDACO F.F. assistito dal IL SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT.MAMBRINI GABRIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA DELL'ART.62 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Data:

Il Responsabile del servizio
F.TO DOTT.MAMBRINI GABRIO

RICORDATO che le vigenti disposizioni per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (*spending review*) contenute nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, stanno confermando la normativa in materia della obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati, così come la successiva legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, ha recepito, innovandola, la normativa nazionale;

CONSIDERATO, a tal proposito, che questo Ente ha già attivato il procedimento per addivenire congiuntamente ai Comuni contermini ad iniziative di associazionismo locale sul territorio mediante cui si avvierà un percorso di innovazione organizzativa e gestionale in linea con gli adempimenti legislativi testé citati;

ATTESO che si rende comunque necessario provvedere alla individuazione ed alla conseguente nomina dell'Organismo Comunale di Valutazione nelle more di assestamento a regime delle recenti politiche per il personale in ambito sovracomunale, correlandole agli sviluppi e alle dinamiche organizzative *in itinere*, così come sopra enunciate;

ACCERTATO che:

- il D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ed in particolare l'articolo 14, ha previsto che ogni Amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della *performance*, che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'articolo 14 sopra citato non costituisce per gli Enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'articolo 147 del D.lgs n. 267/2000 che, al comma 1, recita testualmente "*Gli Enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

VERIFICATO che, secondo quanto disposto dalla deliberazione CIVIT n. 23/2012., sostituita dalla deliberazione n. 12/2013, le Regioni, gli Enti regionali, le Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale e gli Enti locali, stante il mancato rinvio dell'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 all'articolo 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 indicate nel citato articolo 16;

RICHIAMATO pertanto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'articolo 62 afferente al Nucleo di Valutazione e ravvisata in proposito la necessità, alla luce di quanto precedentemente esposto, di intervenire in merito adeguandolo ai principi regolamentari che si ispirano al D.lgs. 27.10.2009, n. 150, modificato con d.lgs. 01.08.2011, n. 141 "*Attuazione della legge 04.03.2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

RITENUTO quindi di abrogare integralmente il suddetto articolo, riscrivendolo come appresso specificato:

«1. La misurazione e valutazione della performance del personale Responsabile di posizioni organizzative è attribuita all' "*organo comunale di valutazione*" della performance, nominato dal Sindaco, al quale competono altresì tutte le attribuzioni previste dalla legge in materia.

2. *L'organo comunale di valutazione viene inizialmente individuato nella figura del Segretario. L'organo comunale di valutazione potrà eventualmente essere successivamente composto dal Segretario e da due esperti nella disciplina di funzionamento degli enti locali, esterni all'Amministrazione, attenendosi ove possibile alle linee guida fornite con deliberazione n. 4/2010 dalla Commissione CIVIT di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 150/2009, ma che in ogni caso abbiano esperienze lavorative o professionali che garantiscano la conoscenza della realtà dei piccoli Comuni e delle loro forme associative. Non potranno essere nominati componenti dell'organo comunale di valutazione soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La nomina dell'organo comunale di valutazione è valida, salvo revoca motivata, per un periodo massimo di anni tre con scadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno di nomina e comunque per una durata non superiore al mandato amministrativo. L'incarico dei componenti esterni all'ente può essere rinnovato una sola volta.*

3. *L'organo comunale di valutazione, in previsione della costituzione di forme associative in esecuzione dell'art. 14 del D.L. 31.05.2010, convertito in Legge 30.07.2009, n. 122, potrà essere costituito in forma associata con altri enti di ridotte dimensioni al fine di contemperare, anche sotto il profilo delle risorse disponibili, l'esigenza multidisciplinare delle competenze, con le ridotte dimensioni degli enti che si associano.*

4. *La valutazione del Segretario, ove fosse prevista, è attribuita alla competenza del Sindaco».*

RITENUTO pertanto al fine di garantire con continuità le funzioni di valutazione del personale al quale siano stati conferiti compiti di responsabilità di aree e di servizi di procedere, nelle more della messa a regime della forma associativa, all'adeguamento strutturale di tale organismo, in riferimento sia all'attività di valutazione e sia alle attribuzioni connesse in tema di trasparenza in relazione alla vigente normativa;

VALUTATA quindi l'opportunità di procedere in tal senso;

VISTO l'articolo 48 del TUEL D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di cui all'articolo 49, comma 1, del TUEL D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse e le motivazioni della presente deliberazione costituiscono a tutti gli effetti parte integrante della medesima.

2) DI MODIFICARE, a seguito di contestuale abrogazione, l'articolo 6 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come testualmente appresso specificato:

«1. La misurazione e valutazione della performance del personale Responsabile di posizioni organizzative è attribuita all' "organo comunale di valutazione" della performance, nominato dal Sindaco, al quale competono altresì tutte le attribuzioni previste dalla legge in materia.

2. *L'organo comunale di valutazione viene inizialmente individuato nella figura del Segretario. L'organo comunale di valutazione potrà eventualmente essere successivamente composto dal Segretario e da due esperti nella disciplina di funzionamento degli enti locali, esterni all'Amministrazione, attenendosi ove possibile alle linee guida fornite con deliberazione n. 4/2010 dalla Commissione CIVIT di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 150/2009, ma che in ogni caso abbiano esperienze lavorative o professionali che garantiscano la conoscenza della realtà dei piccoli Comuni e delle loro forme associative. Non potranno essere nominati componenti dell'organo comunale di valutazione soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La nomina dell'organo comunale di valutazione è valida, salvo revoca motivata, per un periodo massimo di anni tre con scadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno di nomina e comunque per una durata non superiore al mandato amministrativo. L'incarico dei componenti esterni all'ente può essere rinnovato una sola volta.*

3. *L'organo comunale di valutazione, in previsione della costituzione di forme associative in esecuzione dell'art. 14 del D.L. 31.05.2010, convertito in Legge 30.07.2009, n. 122, potrà essere costituito in forma associata con altri enti di ridotte dimensioni al fine di contemperare, anche sotto il profilo delle risorse disponibili, l'esigenza multidisciplinare delle competenze, con le ridotte dimensioni degli enti che si associano.*

4. *La valutazione del Segretario, ove fosse prevista, è attribuita alla competenza del Sindaco».*

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4. del TUEL D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.TO LAVEZZOLI VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAMBRINI GABRIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAMBRINI GABRIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.MAMBRINI GABRIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.MAMBRINI GABRIO